



Zona F Tipo I° - Zona turistica a mare

- Obbligo da parte dei proprietari o consorzi di proprietari di presentare un piano di lottizzazione comprendente una superficie minima di mq. 30.000 limitrofi;
- altezza media mt. 5,25; altezza minima non inferiore a mt. 3.50-
- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: minima mt. 12;
- distanza dal ciglio stradale: minima mt. 6
- superficie coperta massima 1/8 di quella totale del lotto;
- volume massimo 0,65 mc. per ogni mq. della superficie totale del lotto;
- lotto minimo mq. 1000;

Tuttavia, potranno essere accettati anche lotti di superficie inferiore a 1000 mq. in casi eccezionali, purchè sia comprovata tale necessità, ferma restando comunque per essi, l'applicazione delle norme generali e speciali della sottozona.

- tutte le recinzioni a giorno non potranno superare l'altezza di mt. 2,50 dal piano di campagna.

Per alberghi, villaggi turistici e attrezzature balneari previsti nella lottizzazione si possono superare i sopracitati indici purchè su un'adeguata superficie, sentito il parere del Soprintendente e la Commissione Edilizia e conservando la stessa cubatura spettantegli in relazione alle superfici di pertinenza.

La lottizzazione dovrà prevedere almeno il 20% della superficie complessiva per i servizi primari e secondari.

All'interno dei lotti non sono consentite costruzioni accessorie oltre la cubatura prevista per il lotto.

Dovranno essere previste però' entro l'area libera del lotto superfici per la sosta privata in misura di 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione e comunque non meno di 20 mq.

Le altre parti libere del lotto devono essere sistemate a giardino.

Zona F - Tipo 2° - Zona turistica collinare

- Obbligo da parte dei proprietari o consorzi di proprietari di presentare un piano di lottizzazione comprendente una superficie minima di mq. 50.000 limitrofi:
- altezza media mt. 5,25; altezza minima non inferiore a mt. 3.50-
- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: minima mt. 12;
- distanza dal ciglio stradale: minima mt. 6;
- superficie coperta massima 1/10 di quella totale del lotto;
- volume massimo 0,52 mc. per ogni mq. della superficie totale del lotto;
- lotto minimo mq. 1200; ✓

Tuttavia, potranno essere accettati anche lotti di superficie inferiore a 1200 mq. in casi eccezionali, purchè sia comprovata tale necessità, ferma restando comunque per essi, l'applicazione delle norme generali e speciali della sottozona.

- le balconate a giorno potranno superare l'altezza di mt. 2,50 dal piano di campagna.

Per alberghi, villaggi turistici e attrezzature balneari previsti nella lottizzazione si possono superare i sopracitati indici purchè su un'adeguata superficie, sentito il parere del Soprintendente e la Commissione Edilizia e conservando la stessa cubatura spettantegli in relazione alle superfici di pertinenza.

La lottizzazione dovrà prevedere almeno il 20% della superficie complessiva per i servizi primari e secondari.

All'interno dei lotti non sono consentite costruzioni accessorie oltre la cubatura prevista per il lotto.

Dovranno essere previste però' entro l'area libera del lotto superfici per la sosta privata in misura di 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione e comunque non meno di 20 mq.

Le altre parti libere del lotto devono essere sistemate a giardino.